



# COMUNE DI ORTONA

Medaglia d'Oro al Valore Civile

PROVINCIA DI CHIETI

**Verbale di deliberazione della**

**Giunta Comunale**

**Seduta del 30 novembre 2016 n. 337**

**OGGETTO: TRANSAZIONE COMUNE DI ORTONA/ORTONA AMBIENTE S.R.L./SOCIETA' ORTONA AMBIENTE S.R.L.- APPROVAZIONE SCHEMA.**

L'anno **duemilasedici** il giorno **30** del mese di **novembre** alle ore **14:00** nella sede comunale in via Cavour, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale sotto la Presidenza del Sindaco, Dr. Vincenzo d'OTTAVIO.

Sono presenti gli Assessori:

- |          |           |           |
|----------|-----------|-----------|
| 1 Sig    | D'ANCHINI | Tommaso   |
| 2 Sig.   | DE IURE   | Domenico  |
| 3. Sig.  | MENICUCCI | Luigi     |
| 4 Sig.ra | SCHIAZZA  | Simonetta |

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera a) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267) il Segretario Generale dott.ssa Mariella COLAIEZZI

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

## LA GIUNTA COMUNALE

### PREMESSO CHE:

- a seguito di gara pubblica a c.d. "doppio oggetto" per la selezione del socio privato e contestuale affidamento dei servizi di igiene ambientale, consistenti nella raccolta e trasporto dei R.S.U., spazzamento strade, servizi di raccolta differenziata, raccolta e smaltimento rifiuti ingombranti, lavaggio ed igienizzazione cassonetti, gestione di stazioni ecologiche, tra il Comune di Ortona e la Società "Igam", nel 2001 veniva costituita la società a responsabilità privata "Ortona Ambiente s.r.l.", partecipata dal Comune al 51%;
- con convenzione del 02.10.2011, i servizi di cui sopra venivano affidati a detta Società partecipata, sino al 30.09.2016;
- in relazione allo svolgimento dei servizi di cui al predetto affidamento, alla data del 31/12/2015, il Comune di Ortona risulterebbe debitore della complessiva somma di € 788.000,87, al lordo dell'IVA, giuste fatture emesse dalla società "Ortona Ambiente s.r.l." e riportate nell'elenco allegato sub a) al presente atto, quale sua parte integrante e sostanziale;
- nell'elenco di cui al precedente punto sono comprese fatture, relative a prestazioni e servizi, per un totale di € 130.487,61 (allegato b alla presente deliberazione), per le quali non sussistono contestazioni da parte dell'Ente circa la spettanza dei relativi oneri: al riguardo, peraltro, occorre rilevare che parte degli oneri di che trattasi, per l'importo complessivo di € 23.945,64, risultano effettuati in carenza di assunzione dei relativi impegni di spesa. Gli oneri medesimi, in quanto riconducibili a servizi di competenza dell'Ente e produttivi di utilità ed arricchimento per lo stesso, presentano, *prima facie*, tutti i requisiti per il riconoscimento di legittimità, secondo le disposizioni recate dall'art. 194, comma 1, lett. e) del D.Lgs n. 267/2000;
- il residuo debito di € 657.513,26 riguarda fatture, relative a prestazioni e servizi non liquidate e pagate dal Comune di Ortona nei rispettivi esercizi, ivi inclusi interessi per ritardato pagamento delle somme via via asseritamente dovute, in quanto non ritenute connesse e conseguenti alle norme contrattuali vigenti tra le parti, secondo l'interpretazione delle stesse da parte comunale: al riguardo occorre rilevare che nel corso del tempo si sono appalesate varie criticità legate alla materiale applicazione di alcune fattispecie contrattuali, nonché dubbi interpretativi sulla omnicomprensività o meno di alcune prestazioni;

### EVIDENZIATO inoltre:

- 1) che Ortona Ambiente vanterebbe nei confronti del Comune un ulteriore credito di € 122.420,86, oltre Iva, in dipendenza di lavori di adeguamento, dalla medesima effettuati, dell'immobile denominato Autoparco in C.da Cucullo, autorizzati con deliberazione della Giunta Comunale n. 93 dell'8 marzo 2002, la quale ha posto a carico della partecipata gli oneri di che trattasi, così derogando alle previsioni dell'art. 6 della menzionata convenzione del 02.01.2011, che prevede lo scomputo dal canone di locazione del predetto Autoparco Comunale del costo dei miglioramenti eventualmente eseguiti e documentati dalla Società e previamente autorizzati dal Comune;
- 2) che il Comune di Ortona vanta nei confronti della propria partecipata un credito di € 113.620,36, oltre Iva, per canoni di locazione del predetto autoparco comunale, relativamente ad anni pregressi;
- 3) che il Comune di Ortona vanta, altresì, nei confronti della partecipata crediti per l'importo complessivo di € 100.771,07, come di seguito dettagliato:

Oneri servizi cernita legno anni pregressi	€ 49.844,51;
Canone di locazione autorimessa anno 2015	€ 31.426,56;
Rimborso oneri borse lavoro anno 2012	€ 19.500,00;

**DATO ATTO** che, la problematica dei sopra menzionati crediti contestati, nel corso degli ultimi anni, è stata esaminata autonomamente e congiuntamente dalle parti, nonché è stata oggetto di numerosi incontri volti a definire i rapporti economici tra le parti con una composizione bonaria delle questioni controverse, al fine di evitare l'instaurarsi di un contenzioso;

**CONSIDERATO CHE:**

- dal predetto esame compiuto dalle parti in merito ai crediti contestati di cui sopra emergono differenze interpretative riconducibili alla effettiva fondatezza delle rispettive posizioni;
- la materia è riconosciuta dalle parti come complessa e controversa, la cui eventuale definizione giudiziaria, certamente lunga ed onerosa, non risponde al migliore interesse dell'Ente;

**PRECISATO CHE**, a conclusione degli avvenuti approfondimenti, nonché a seguito di valutazione condotta secondo diligenza, buona fede ed equità, si ritiene sussistente l'interesse pubblico a proporre un accordo transattivo teso a superare definitivamente la controversia, regolando le reciproche pretese, con esclusione delle partite debitorie/creditorie di cui ai precedenti punti 1) e 2), per la cui definizione risultano necessari ulteriori approfondimenti;

**PRECISATO** che le partite contabili di cui all'allegato b), in quanto corrispondenti a prestazioni e servizi non contestati né in contestazione, non formano oggetto dell'accordo transattivo di cui al precedente punto;

**EVIDENZIATO** che, in relazione al complesso delle residue partite contabili, per l'importo complessivo di € 657.513,3, le condizioni del possibile accordo tra le parti, in merito a quanto sopra detto, sono di seguito compendiate:

- 1) rinuncia, da parte di Ortona Ambiente, ai corrispettivi di cui all'allegato c), per un totale di € 258.227,50, ivi inclusi interessi per ritardato pagamento delle somme via via asseritamente dovute, in adesione a plausibile, diversa interpretazione delle norme contrattuali vigenti tra le parti;
- 2) accollo, da parte del Comune, degli oneri di cui alle fatture ricomprese nell'allegato d), per un totale complessivo di € 292.820,06, in quanto rappresentanti voci di spesa riconducibili a parte comunale, secondo la convenzione di affidamento del servizio in essere tra le parti: al proposito si rileva come tali partite contabili corrispondono a quelle risultanti dalla relazione predisposta dal Servizio Ambiente del Comune di Ortona, alla data 31 dicembre 2013, ricognitiva degli elementi di fatto e di diritto connessi ai presunti suddetti crediti vantati da "Ortona Ambiente s.r.l." nei confronti del Comune di Ortona, con rettifica degli importi, ivi indicati per complessivi € 285.467,94, conseguente alla rilevazione di accertati errori materiali;
- 3) accollo, da parte del Comune, di oneri ulteriori, rispetto a quelli di cui al precedente punto 2, per l'importo complessivo di € 30.694,79, come da allegato e) alla presente deliberazione, corrispondenti ad oneri di smaltimento legno;
- 4) rinuncia, da parte di Ortona Ambiente, a quota parte dei corrispettivi, complessivamente pari ad € 75.372,00, fatturati dalla partecipata comunale per il servizio di raccolta carta presso lo stabilimento "De Cecco", e riconduzione in capo all'Ente dei relativi oneri per l'importo residuo di € 30.000,00;

**PRECISATO**, pertanto, che il totale delle somme dovute dall'Ente, come da ipotesi di accordo di cui al precedente punto, risulta pari ad € 353.514,85;

**DATO ATTO**, quindi:

- che, all'esito dell'approfondimento, autonomamente e congiuntamente condotto dalle parti in questione, e della connessa, conseguente definizione di una ipotesi di accordo nei termini sopra riportati, con nota prot. 30690 del 25.10.2016, questa Amministrazione, al fine della definizione delle partite di debito/credito reciproche, ha richiesto alla società partecipata di formalizzare definitivamente la disponibilità a stipulare accordo transattivo, unendo alla nota in discorso la bozza del contratto di transazione contenente la definizione delle reciproche posizioni debitorie/creditorie nonché la tempistica di pagamento delle posizioni finanziarie di che trattasi, fondate su un accordo di rateizzazione triennale, bozza allegata al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale;
- che l'Assemblea dei Soci, con verbale del 02/11/2016, acquisito al protocollo comunale in data 28/11/2016 al n. 34094, ha approvato l'accordo come ipotizzato e conferito mandato all'Amministratore Unico a sottoscrivere il relativo atto;

**RILEVATO** che, nel caso *de quo* sussistono i presupposti giuridici previsti dall'art. 1965 del codice civile previsti a fondamento di un accordo transattivo, configurantesi quale contratto a prestazioni corrispettive in cui le parti compongono una lite disponendo di propri diritti;

**ACCERTATO**, pertanto, che, nel caso di specie, ricorrono tutti i presupposti previsti dalla giurisprudenza contabile per addivenire legittimamente ad un accordo transattivo, essendo valutabili *ictu oculi* sia i termini reali del compromesso che la congruità delle condizioni poste in essere, dando atto che la definizione in sede giudiziale della controversia di che trattasi potrebbe avere conseguenze più gravi per le casse comunali;

**PRECISATO** che quota parte degli oneri derivanti dall'accordo transattivo, pari a complessivi € 300.454,16, corrispondono a spese effettuate in carenza di assunzione dei relativi impegni di spesa che, in quanto riconducibili a servizi di competenza dell'Ente e produttivi di utilità ed arricchimento per l'Ente medesimo, presentano, prima facie, tutti i requisiti per il riconoscimento di legittimità, secondo le disposizioni recate dall'art. 194, comma 1, lett. e) del D.Lgs n. 267/2000;

**OSSERVATO**, peraltro, che la materiale stipula della predetta transazione, in quanto avente ad oggetto il complesso dei debiti/crediti in essere tra il Comune di Ortona e la società "Ortona Ambiente s.r.l." nei termini precisati, risulta subordinata al previo riconoscimento, da parte del Consiglio Comunale, dei relativi debiti fuori bilancio;

**VISTI** i pareri espressi dal Dirigente del Settore Attività Tecniche e Produttive e dal Dirigente dei Servizi Finanziari, ai sensi dell'art. 49 del TUEL approvato con D.Lgs 267/2000, come risulta dall'allegata scheda che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

A voti unanimi;

### **DELIBERA**

1. Di stabilire che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto, anche se materialmente qui non trascritte e costituiscono la motivazione del presente atto ai sensi dell'art. 3 della L. n. 241/1990 e s.m.i.;
2. Di ritenere conveniente e di pubblico interesse definire stragiudizialmente i rapporti di debito/credito tra il Comune di Ortona e la Società partecipata "Ortona Ambiente s.r.l." meglio definiti in premessa, in funzione dell'effettivo perseguimento del pubblico interesse;
3. Di approvare l'allegato schema di contratto di transazione, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, al fine di detta definizione;
4. Di dare mandato al Dirigente del Settore Attività Tecniche e Produttive al compimento degli atti consequenziali e di autorizzare il medesimo alla sottoscrizione dell'atto di transazione;
5. Di dare atto che la materiale sottoscrizione dell'atto di transazione di cui al precedente punto 2 risulta subordinata al riconoscimento, da parte del Consiglio Comunale, del debito fuori bilancio per l'importo complessivo di € 300.454,16.

La Giunta comunale, con separata votazione unanime espressa per alzata di mano, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n° 267.

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to **M. COLAIEZZI**

IL PRESIDENTE  
F.to **V. d'OTTAVIO**

L'ASSESSORE ANZIANO  
F.to **L. MENICUCCI**

---

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Ortona – [www.comune.ortona.chieti.it](http://www.comune.ortona.chieti.it) – e vi rimarrà per 15 giorni interi e consecutivi.

Ortona, 2 dicembre 2016

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to **M. COLAIEZZI**

---

La sujestesa deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Ortona, 2 dicembre 2016

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to **M. COLAIEZZI**